

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 11-3851

Decreto legislativo 152/2006. Legge regionale 40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto: "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera, in Comune di Castelletto Sopra Ticino", presentato da Techbau Holding S.r.l. (Pos. 2021-133/PAR).

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il Decreto legislativo 152/2006 "Disposizioni in materia ambientale", con riferimento alle procedure di V.I.A. di competenza statale, disciplina, in particolare:

- all'articolo 19, la modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- all'articolo 23, la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di V.I.A. e la pubblicazione degli atti;

- all'articolo 24, la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere;

- all'articolo 25, la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione;

la legge regionale 40/1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, all'articolo 18, sancisce, in particolare, che:

- al fine della partecipazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico, con il supporto dell'A.R.P.A. (comma 1);

- al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella suddetta procedura di V.I.A., la Giunta regionale indice una conferenza di servizi, cui partecipano i soggetti istituzionali interessati (comma 2);

l'articolo 7 della medesima legge regionale declina le competenze dell'Organo Tecnico dell'Autorità competente, stabilendo che lo stesso sia costituito da un Nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni ad esso attribuite, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere nonché alle componenti ambientali interessate;

con D.G.R. 21-27037 del 12 aprile 1999, ai sensi dei suddetti articoli 7 e 18, sono stati individuati il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale e le Strutture regionali chiamate ad integrarlo a seconda della competenza, definendo i rispettivi procedimenti.

Preso atto che:

con nota del 7 giugno 2021, la "Società Techbau Holding S.r.l." ha presentato, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 152/2006, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza statale per il progetto "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera, in Comune di Castelletto Sopra Ticino" (Pos. 2021-133/PAR);

in data 26 luglio 2021, con nota prot. 80972/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato alla Regione Piemonte la procedibilità dell'istanza della società Techbau Holding S.r.l. per il rilascio del provvedimento di V.I.A. con il conseguente avvio del procedimento nel cui ambito la Regione Piemonte è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 40/1998 e degli articoli 23 e seguenti del Decreto legislativo 152/2006.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

nel rispetto dell'articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo 152/2006, la Regione Piemonte deve esprimersi sull'intervento trasmettendo il proprio provvedimento al Ministero competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, avvenuta in data 23 luglio 2021, dell'avviso al pubblico sul sito web, del progetto e della relativa documentazione;

a tal fine, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, di cui alla D.G.R. 21-27037 del 12 aprile 1999, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione

regionale Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio; Coordinamento politiche e fondi europei-turismo e sport (competenze ex Direzioni Cultura turismo e commercio, Competitività del sistema regionale); con D.D. 2252/A1800A/2021 del 03/08/2021 è stato nominato il responsabile del procedimento istruttorio nella figura del Dirigente del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture, nonché il referente riguardante l'istruttoria.

Preso atto, inoltre, che:

- il Proponente ha presentato una prima istanza di verifica di assoggettabilità al procedimento di V.I.A. in ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Generale con provvedimento direttoriale prot. 40164/MATTM del 29.5.2020, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto legislativo 152/2006, reso a seguito dell'acquisizione del verbale di accertamento e di contestazione n. 14/2019, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, recante contestazione di "l'aver commesso violazione di cui all'art. 29 c. 4 del D.Lgs 152/2006 sanzionato dall'articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a V.I.A. (...)"
 - successivamente il Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica prot.DVADEC-2021-70 del 8/03/2021 (registro decreti: 0000070. 08-03-2021), ha determinato l'assoggettamento del progetto a procedura di V.I.A.;
 - nella "Relazione tecnico illustrativa" depositata e pubblicata nel sito del Ministero con riferimento ai lavori necessari per dare seguito alla concessione la società Techbau Holding S.r.l. ha indicato di essere in possesso dei seguenti atti di assenso/autorizzazioni:
 - il Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca ha espresso parere favorevole con nota prot. 30/18 del 4/05/2018;
 - autorizzazione paesaggistica n. AP22/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino, nel quale si è dato atto che "l'intervento è migliorativo del quadro paesaggistico";
 - l'Agenzia del Demanio Filiale Piemonte e Valle d'Aosta ha dato il proprio "nulla osta" all'esecuzione dei lavori con nota prot. 2018/6517/DR-TO del 28/05/2018;
 - la Regione Piemonte — Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha rilasciato, con propria Determinazione n. 1701 del 11/06/2018, ai fini idraulici, il "nulla osta" con prescrizione e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione, con specifico riferimento agli interventi di "variazione della quota del molo foraneo e relativo consolidamento";
 - in data 16/10/2018 l'Unione dei Comuni Collinari del Vergante ha rilasciato alla società Techbau Holding S.r.l. la Concessione Demaniale Migliorativa recante l'impegno da parte della società di "eseguire, a sua cura e spese, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione";
 - in data 07/09/2018 è stata presentata la SCIA (n. 233/2018) per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel recupero e miglioramento delle strutture esistenti presso l'ex Cantiere Nautico CM tra i quali il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente e la riqualificazione ambientale del bosco demaniale;
 - nel corso dell'esecuzione degli interventi è stata richiesta una variante al progetto autorizzato (SCIA n. 13/2019) consistente nella modifica della quota sommitale della scogliera, con l'innalzamento da 194,95 m. s.l.m. a 196,80 m. s.l.m., e della pendenza della ripa. La modifica richiesta è stata oggetto di un atto aggiuntivo alla Concessione migliorativa CST/M/07 del 16/10/2018 -RCD n. 372/A;
 - per la realizzazione della variante riguardante l'innalzamento della scogliera, la società, in data 15/02/2019, ha inoltre ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica n. AP94/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino;
- l'istanza recepita dal Ministero evidenzia che gli interventi oggetto del suddetto procedimento di V.I.A., eseguiti nel contesto della Concessione demaniale migliorativa, riguardano

esclusivamente il “progetto di innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera” (rafforzamento scogliera con massi ciclopici - percorso di manutenzione sulla sommità - opere di miglioramento boschivo);

il progetto è già stato argomento di discussione in occasione del procedimento di Verifica di assoggettamento a V.I.A. ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 152/2006, conclusasi con il citato Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n°70/2021 con decisione in merito all’assoggettamento alla fase di valutazione, dove gli Enti piemontesi hanno dato il loro contributo esprimendosi in maniera unitaria, ai sensi della D.G.R n. 53-13549 del 16/03/2010 e tutte le osservazioni all’epoca pervenute sono state riportate nella D.D. del Settore regionale Investimenti trasporti e infrastrutture n. 2431/A1811B del 18/09/2020.

Ai fini dell’istruttoria tecnica per la fase di valutazione, è stato riattivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 e 18 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari all’espressione delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati nonché dal pubblico.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti:

l’Organo tecnico riunitosi il 7 Settembre 2021:

- evidenzia l’eccezionalità del procedimento che si sviluppa su documentazione progettuale inerente a strutture già interamente realizzate e pienamente operanti aventi quale limiti di espressione quelli dati dal Ministero, specificatamente riferiti all’innalzamento e consolidamento della scogliera, valutati come estensione del molo preesistente e non in un contesto generale comprensivo di tutti i lavori eseguiti;

- per quanto attiene ad altre potenziali problematiche, concernenti, anche in prospettiva futura, aree ed aspetti non oggetto della procedura in atto, quali, ad esempio, gestione dei natanti e della darsena, gestione delle aree demaniali e/o in proprietà sottoposte a interventi di miglioramento boschivo, attività di monitoraggio in tali aree per il contenimento delle specie esotiche invasive vegetali, interventi ed oneri di manutenzione e gestione nonché eventuali impatti ambientali futuri che dovessero derivare da infrastrutture correlate non facenti parte della scogliera di cui trattasi, ritiene che tali problematiche, fatte salve le responsabilità sugli aspetti ambientali comunque in capo al proponente ai sensi di legge, siano eventualmente da esaminarsi nell’ambito degli atti autorizzativi o concessori già rilasciati dai competenti organismi prima dell’attivazione del presente procedimento nonché alle convenzioni già stipulate;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta la Conferenza di Servizi al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura in oggetto alla cui seduta sono stati convocati i seguenti soggetti istituzionali interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998: Comune di Castelletto Sopra Ticino; Gestione Associata Bacino demaniale lago Maggiore della Provincia di Novara; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como; Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca; AIPO, Soprintendenza Archeologica e Paesaggistica per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; Provincia di Novara; ASL di Novara; Regione Carabinieri Forestale Piemonte (Stazione di Oleggio), Agenzia del Demanio Piemonte e Valle d’Aosta e unitamente all’ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico scientifico dell’Organo tecnico regionale, i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell’istruttoria tecnica, nonché quelli del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania;

la Conferenza si è riunita in un’unica seduta in data 7 Settembre 2021, nel corso della quale, come da verbale agli atti:

- il Proponente, avvalendosi di consulenti, ha motivato la richiesta di attivazione del procedimento al Ministero e avvalendosi di un elaborato di sintesi (acquisito agli atti ed allegato al verbale) proiettato ai presenti ha illustrato le azioni e i lavori che caratterizzano l’intervento; i lavori eseguiti a seguito del rilascio della concessione migliorativa e quelli argomento di tale procedura ambientale, illustrando, in particolare, i profili oggetto della procedura di verifica di

assoggettabilità a V.I.A., consistenti – “così come indicato dal MATTM nella nota tecnica prot. n. 0012509 del 21.2.2020 – nel solo innalzamento della scogliera”;

- sono stati ricordati i pareri sino a quel momento pervenuti e resi noti nei contenuti a tutti i presenti (la nota prot. 2507 in data 19/08/2021, integrata con il relativo allegato mediante prot. 2519 del 20/08/2021; la nota prot. 121/21 in data 30/08/2021 del Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca; la nota prot. 40041 in data 30/08/2021 del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania; la nota prot. 22780 del 2/09/2021 dell'Agencia Interregionale AIPO; la nota prot. 79085 in data 3/09/2021 dell'Agencia Regionale per la Protezione Ambientale, ARPA; la nota prot. 24346 in data 6/09/2021 del Comune di Castelletto Sopra Ticino);

- sono stati richiamati nel dettaglio i contributi sino a quel momento pervenuti, in particolare, quello tecnico scientifico di ARPA Piemonte e quello dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore; è stata richiamata la D.D. del Settore regionale Investimenti trasporti e infrastrutture n. 2431/A1811B del 18/09/2020 riassuntiva dei contributi pervenuti in occasione del procedimento di Verifica di assoggettamento a V.I.A. e sono stati anticipati, nelle linee essenziali, i contenuti del parere della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio a seguito riportato;

- è stata nuovamente richiamata all'attenzione l'eccezionalità del procedimento, dove il giudizio ambientale è riferito ad lavori già eseguiti e riguarda solo l'innalzamento-consolidamento della scogliera; è stato ribadito che il parere non entrerà in merito ad altre potenziali problematiche, concernenti, anche in prospettiva futura, aree ed aspetti non oggetto della presente procedura, quali, ad esempio, gestione dei natanti e della darsena, gestione delle aree demaniali e/o in proprietà sottoposte a interventi di miglioramento boschivo, attività di monitoraggio in tali aree per il contenimento delle specie esotiche invasive vegetali, interventi ed oneri di manutenzione e gestione nonché eventuali impatti ambientali futuri che dovessero derivare da infrastrutture correlate.

Preso atto, altresì, che precedentemente e successivamente alla riunione della suddetta Conferenza di Servizi sono pervenute, come da documentazione agli atti, le seguenti osservazioni degli Enti locali e dei soggetti istituzionali interessati:

- la nota prot. 2507 in data 19/08/2021 (integrata con il relativo allegato mediante prot. 2519 del 20/08/2021) dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, dove si conferma ribadendo il parere a suo tempo espresso a riguardo del procedimento di Verifica di assoggettamento a V.I.A., espresso nella nota prot. n. 2994 del 3/09/2020;

- la nota prot. 121/21 in data 30/08/2021 del Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca, dove si ritiene di non poter esprimere parere in merito al progetto di Valutazione di Impatto ambientale;

- la nota prot. 40041 in data 30/08/2021 del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania, dove si conferma la nota 40286 del 19/08/2020 a riguardo del procedimento di Verifica di assoggettamento a V.I.A. - e i pareri favorevoli espressi con D.D. n° 1701/A1817A del 11/06/2018 e D.D. n° 151/A1817A del 18/01/2019;

- la nota prot. 22780 del 2/09/2021 dell'Agencia Interregionale AIPO dove si evidenzia che nell'area di intervento non vi sono elementi di competenza e pertanto non si esprime parere;

- la nota prot. 79085 in data 3/09/2021 dell'Agencia Regionale per la Protezione Ambientale, ARPA, dove come evidenziato in fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con parere prot. n. 74011 del 17/7/2020 si ribadisce che i maggiori impatti ambientali generati dall'opera sono ascrivibili alla fase di cantierizzazione, della quale, essendo l'opera già realizzata, è possibile far riferimento unicamente a quanto documentato dal proponente in merito alle modalità di esecuzione dei lavori ed all'adozione di buone pratiche e idonee misure di mitigazione;

- la nota prot. 24346 in data 6/09/2021 del Comune di Castelletto Sopra Ticino dove si dà atto che nulla-osta al procedimento e rispetto al passato non vi sono sostanziali osservazioni da apportare;

- la nota prot. 99579 del 7/09/2021, del Settore regionale Territorio e Paesaggio, dove si ribadisce i contenuti della lettera prot. 80121 in data 8/09/2020, riguardante il procedimento di Verifica di assoggettamento a V.I.A., e si comunica che anche nel presente procedimento il Settore non ha osservazioni da formulare;

- la nota prot. 101639 in data 13/09/2021 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, dove si ribadisce che la principale potenziale causa di impatto ambientale dell'opera in esame è rappresentata dall'insieme di interventi in fase di cantierizzazione, quali l'abbattimento e la movimentazione della vegetazione e degli inerti della preesistente scogliera e l'innalzamento di quella nuova, attraverso il trasporto e la posa in opera di materiali, strutture ed impianti inerti e non inerti; dalla documentazione progettuale si evince che tale realizzazione non avrebbe richiesto le attività di disalveo (dragaggi) inizialmente previste all'imbocco della darsena protetta dalla scogliera e che comunque fenomeni di intorbidimento e contaminazione delle acque lacustri in fase di cantiere sarebbero stati sufficientemente mitigati mediante l'uso di cordoni galleggianti di contenimento. Riguardo a tali aspetti, non essendo disponibili evidenze documentali sito-specifiche precedenti ed in corso d'opera, che sarebbero essenziali in un procedimento ordinario, non si esprime alcuna valutazione; si definiscono invece specifiche condizioni ambientali connesse all'impatto, visivo e sulle specie di interesse conservazionistico, riportati nell'allegato A della presente deliberazione;

- la nota prot. 2690 in data 13/09/2021 del Settore regionale Offerta Turistica, dove si conferma quanto detto in occasione del procedimento di Verifica di assoggettamento a V.I.A. evidenzia inoltre che gli interventi argomento del presente procedimento di V.I.A. riguardano esclusivamente il "Progetto di innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera", e che pertanto la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo e Sport non entra nel merito sulle strutture già interamente realizzate e pienamente operanti, definite fuori dal contesto complessivo di quanto eseguito.

Dato atto, pertanto, che quale esito istruttorio della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica, competente ai sensi della D.G.R. 21-27037 del 12 aprile 1999:

considerati i limiti di espressione del suddetto procedimento di V.I.A. di competenza statale, relativi ai soli lavori già eseguiti di Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in Comune di Castelletto sopra Ticino in attuazione delle previsioni della concessione demaniale migliorativa rilasciata, ovvero:

- il "rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici";
- la "realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera";
- le "opere di miglioramento boschivo";

richiamati i contributi pervenuti in occasione del suddetto procedimento "Valutazione di impatto ambientale" e quelli espressi in occasione del precedente procedimento di "Verifica di assoggettabilità al procedimento di V.I.A." confluiti nell'espressione unitaria delle osservazioni di cui alla citata D.D. n. 2431/A1811B del 18/09/2020;

rilevati i particolari limiti del giudizio in corso riferiti a lavori puntuali già realizzati e non al contesto generale comprensivo di tutti i lavori eseguiti e delle attività di esercizio previste ad essi relazionabili;

per quanto attiene ad altre potenziali problematiche, concernenti, aree ed aspetti non oggetto della suddetta procedura, quali, ad esempio, gestione dei natanti e della darsena, gestione delle aree demaniali e/o in proprietà sottoposte a interventi di miglioramento boschivo, attività di monitoraggio in tali aree per il contenimento delle specie esotiche invasive vegetali, interventi ed oneri di manutenzione e gestione nonché eventuali impatti ambientali futuri che dovessero derivare da infrastrutture correlate non facenti parte della scogliera di cui trattasi, si ritiene che tali problematiche, fatte salve le responsabilità sugli aspetti ambientali comunque in capo al proponente ai sensi di legge, siano eventualmente da esaminarsi nell'ambito degli atti autorizzativi o concessori

già rilasciati dai competenti organismi prima dell'attivazione del presente procedimento nonché alle convenzioni già stipulate;

alla luce delle considerazioni sopra esposte in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto dei limiti imposti dal procedimento, dei lavori della C.d.S. e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che vi siano i presupposti per l'espressione di un parere positivo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto legislativo 152/2006, nell'ambito del procedimento di V.I.A. statale relativo al soprariportato intervento già realizzato, individuando specifiche condizioni ambientali illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 18 della legge regionale 40/1998, parere positivo, preso atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi, di cui in premessa, sul procedimento valutazione di impatto ambientale, attivato dal Ministero della Transizione Ecologica su istanza del Proponente, la Società Techbau Holding S.r.l., come in premessa descritto, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali, illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica, di inviare la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, per il prosieguo del procedimento di competenza statale e agli Enti invitati a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Parere art. 18 della l.r. 40/1998 - artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006. inerente il progetto: "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera, in Comune di Castelletto Sopra Ticino", presentato da Techbau Holding S.r.l. .

1. Premessa

L'intervento in oggetto, riguarda i lavori di "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera, in Comune di Castelletto Sopra Ticino", realizzati dalla società "Società Techbau Holding S.r.l.", dove come riportato nell'istanza in data 7/06/2021:

- in forza di conseguimento di concessione demaniale migliorativa la società ha proposto la realizzazione a propria cura e spese, di alcuni interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della darsena, nel loro complesso finalizzati al recupero delle strutture esistenti ed al miglioramento della fruibilità e della protezione del cantiere nautico e della darsena medesima. Tra gli interventi si comprendeva la scogliera posta a protezione della darsena la quale versava in stato di rovina a causa della vegetazione infestante che aveva causato il dissesto della massicciata rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago;
- il progetto presentato rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del Dlgs.152/2006, al punto 2.h denominata "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)" di un'opera inclusa nel punto 2.f dell'allegato II-bis denominata "porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri" prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- l'istanza di VIA viene interposta dalla società in ottemperanza ed in attuazione a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento prot. n. 40164/2020, e del Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n°70/2021 con il quale ha decretato l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento.

I lavori in oggetto sono già stati eseguiti con riferimento ad una Concessione Demaniale Migliorativa per l'occupazione di beni del demanio dello Stato nonché di atti di autorizzazione riguardanti la realizzazione delle opere di recupero e potenziamento delle strutture esistenti, consistenti nella demolizione dei moli esistenti, nella rimozione dei pontili galleggianti esistenti, nella rimozione dei pali esistenti, nel rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente con formazione di percorso pedonale sulla sommità, nel dragaggio del canale di accesso e del porto, nella realizzazione di nuove strutture galleggianti per l'ormeggio di natanti dotate dei relativi servizi.

2. Condizioni ambientali

- In merito alla scogliera realizzata, in base alla documentazione fotografica agli atti risulta inevitabile rilevare come essa si presenti come un'interruzione netta del continuum naturale o semi-naturale che la delimita su entrambi i lati della riva lacustre e mostri così la sua evidente artificiosità, in particolare ad un'osservazione dal lago. Tuttavia, in assenza di informazioni di dettaglio circa i profili, la composizione e la conformazione dei fondali prima e dopo la realizzazione della struttura, non è ad oggi possibile dare indicazioni circa la fattibilità o meno di interventi di ingegneria naturalistica per la messa a dimora di vegetazione acquatica ripariale autoctona (elofite, idrofite emergenti) ai piedi della scogliera

stessa, ma si osserva che ciò, oltre a produrre una mitigazione dell'effetto visivo generato, vi costituirebbe un potenziale nucleo di rigenerazione di habitat ripari semi-naturali;

- in relazione all'illuminazione dell'area, si osserva come la nuova scogliera preveda la presenza di un impianto di illuminazione notturna predisposto sul camminamento della scogliera (segnapassi) e presumibilmente di altri sistemi d'illuminazione notturna di cui non si evince tipologia ed intensità dalla documentazione progettuale. Tuttavia, il contesto in cui si inserisce l'opera, seppur antropizzato, conserva elementi naturali di pregio ed è prossimo a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000, per cui non può essere esclusa la presenza, costante o occasionale, di specie di interesse conservazionistico, in particolare avifauna e chiroterofauna, nell'area interessata e nel corridoio ecologico rappresentato dalla riva lacustre. Risulterebbe pertanto necessario tutelare, in tale contesto, l'oscurità naturale notturna, (ad esempio attraverso l'impiego di lampade con temperatura-colore non superiore a 3.000 k e a luce "calda", priva di emissioni nella banda del blu), nonché dotare il sistema di illuminazione della scogliera di temporizzazione e sensori per l'attivazione al solo passaggio degli utenti.

Si evidenzia inoltre che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, sulla base delle informazioni disponibili, con nota n. 2519 del 20-08-21 ha indicato la sostanziale assenza di incidenze negative dell'opera su habitat e specie protetti delle due Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 di propria competenza (SIC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto" e SIC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino"), ribadendo così quanto già espresso in Verifica di VIA. Si osserva tuttavia che, in tale fase istruttoria, lo stesso Ente ha impartito indicazioni operative per la manutenzione e cura della vegetazione di nuovo impianto che vengono segnalate come non recepite, allo stato attuale.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi all'impatto acustico ed atmosferico determinato dall'opera in oggetto, si rileva infine che trattarsi prevedibilmente e principalmente di impatti locali e temporanei generati in corso d'opera. Si prende atto che, in base alla documentazione agli atti, non risulterebbero operanti cantieri navali annessi alla darsena nel post operam.